



**COMUNE DI CASINA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA, EX ART. 50, CO. 1, LETT. E) DEL D. GS.36/2023 PREVIO AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI (SEDE MUNICIPALE E CASA DELLA CULTURA) PER IL COMUNE DI CASINA - TRIENNIO 2026/2028 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI TRE
CIG B94F35E190**

**ALLEGATO
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI DI AMMISSIONE**

1. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Ai sensi dell'art. 61. (Contratti riservati) del D.Lgs. 36/2023 si riserva il diritto di partecipazione alla procedura di gara agli operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, che rappresentino almeno il 30 per cento dei lavoratori.

Sono pertanto ammessi a partecipare:

A) le cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381/1991 art. 1 lettera b) ed iscritte all'Albo Regionale istituito dalla Regione Emilia Romagna con L.R. n. 12/2014 delle Cooperative Sociali – sezione B;

I soggetti di cui sopra possono essere iscritti anche ad altro Albo istituito da altre Regioni. Per le realtà nelle quali non sussiste una normativa istitutiva di detti albi è necessario che i soggetti di cui sopra possiedano i requisiti richiesti dalla L.R. n. 12/2014, per l'iscrizione ordinaria.

E' ammessa la partecipazione alla gara da parte di Associazione temporanea costituita o da costituirsi

REQUISITI SOGGETTIVI E DI ORDINE GENERALE DI CUI ALL'ART. 94 D.LGS. 36/2023 E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono ammessi alla partecipazione della presente gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

L'operatore economico sarà ammesso solo se rispetti le seguenti condizioni:

- non sussistenza di cause di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto stabiliti all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023, all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 né in nessuna delle altre situazioni previste da vigenti disposizioni normative che prevedano l'esclusione dalla contrattazione con la P.A.
- essere in regola, ai sensi dell'art. 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute, oppure non essere soggetto a tali obblighi;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme contrattuali di settore;
- essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in possesso di un proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali.

Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di consorzi, già costituiti o non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023, tali requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna impresa consorziata.

Per i consorzi di cui all'art. 65, c.2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 36/2023, l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 deve essere dichiarata e comprovata dal consorzio e dalle consorziate affidatarie dell'esecuzione del servizio.

Per gli operatori economici all'art. 65, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. n. 36/2023 l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 deve essere dichiarata e comprovata da parte di ciascun soggetto costituente il consorzio.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo

globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica, per quanto possibile, il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

L'operatore economico indica nel DGUE i dati necessari per la comprova dei requisiti dichiarati.

- a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che l'impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto;
- b) iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 per un'attività che consenta lo svolgimento dell'appalto in oggetto;

Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs.n. 36/2023 i requisiti dovranno essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA DI CUI ALL'ART. 100 C.1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023:

- a) L'operatore economico deve aver maturato un fatturato globale complessivo nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura almeno pari a € 66.730,00, IVA esclusa.

Il requisito è richiesto al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, tenuto conto della complessità organizzativa ed operativa delle attività previste e dell'ambito in cui devono essere espletate per cui è richiesta una adeguata solidità economica.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

In caso di associazioni temporanee o consorzi ordinari di concorrenti, il presente requisito dovrà essere posseduto in maniera cumulativa.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 100 C.1 LETT. C) E C.11 D.LGS. 36/2023

- a) Esecuzione negli ultimi dieci anni (2015-2025) di uno o più servizi analoghi (anche a favore di soggetti privati) a quello previsto per il presente appalto

Il requisito è richiesto al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio anche in considerazione delle caratteristiche specifiche dello stesso e della relativa complessità.

L'Amministrazione valuterà come analoghi, secondo un criterio di analogia funzionale e prestazionale, i servizi precedentemente svolti in modo da garantire che l'operatore abbia maturato la dovuta esperienza necessaria per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto.

N.B. Dovranno essere indicati importi, date e destinatari, pubblici o privati.

La comprova del requisito potrà essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse

Nel caso di consorzi fra società cooperative e consorzi stabili di cui all'art. 65 – co. b) e d) del d.lgs. 36/2023, il presente requisito dovrà essere posseduto in maniera cumulativa.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1, devono essere posseduti :

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3, come meglio precisato nella documentazione di gara, deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Resta ferma la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le

misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1, devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

MANCATO POSSESSO DEI REQUISITI

Il mancato possesso anche di uno solo dei sopracitati requisiti di ammissione determina l'esclusione del richiedente dalla procedura in argomento.

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni amministrative e penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

2. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

I servizi verranno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo determinato dal massimo punteggio conseguibile (fino a 100 punti) assegnando al fattore qualità fino al massimo di 70 punti ed al fattore prezzo fino al massimo di 30 punti.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e del Committente stesso.

Nelle suddette ipotesi l'esperimento della gara si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, viene attribuito in base ai seguenti elementi:

- 1) valutazione di natura qualitativa (OFFERTA TECNICA) punti massimi 70;
- 2) valutazione di natura quantitativa (OFFERTA ECONOMICA) punti massimi 30.

La valutazione delle offerte da un punto di vista tecnico ed economico verrà effettuata da una Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 36/2023 e della Linea Guida Anac n. 5/2016.

L'offerta anomala verrà determinata ai sensi dell'art.-110 del D. Lgs. 36/2023.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

La Commissione valuterà le offerte in relazione all'adeguatezza, chiarezza, serietà, fattibilità, efficienza ed efficacia delle soluzioni proposte.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 40 punti per il punteggio tecnico complessivo.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione.

Qualora pervenga una sola offerta non si procederà alla riparametrazione del punteggio.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA (*max. punti 70*)

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente discrezionale variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, in relazione ai diversi livelli di valutazione.

GIUDIZIO	PUNTEGGIO	VALUTAZIONE SINTETICA
Eccellente	1	L'elemento valutato è ritenuto completo e supera ampiamente le prestazioni del capitolato e degli elaborati di progetto a base di gara, dimostra un livello di qualità ed innovazione elevato
Ottimo	0,9	L'elemento valutato è ritenuto completo e soddisfa pienamente le prestazioni di capitolato, e degli elaborati di progetto dimostra un livello di qualità elevato
Buono	0,8	L'elemento valutato è ritenuto adeguato a soddisfare le prestazioni di capitolato e degli elaborati di progetto con elementi di qualità diffusi
Discreto	0,7	L'elemento valutato è ritenuto esauriente ed adeguato a soddisfare i requisiti del capitolato e degli elaborati di

		progetto con qualche elemento di qualità
Sufficiente	0,6	L'elemento valutato è ritenuto esauriente ed adeguato al capitolato
Non completamente adeguato	0,5	L'elemento valutato è ritenuto non completamente adeguato al capitolato
Limitato	0,4	L'elemento valutato è ritenuto limitato
Molto limitato	0,3	L'elemento valutato è ritenuto molto limitato
Scarso	0,2	L'elemento valutato è ritenuto non soddisfacente, mancano alcuni elementi richiesti e/o la qualità proposta è al di sotto dei requisiti richiesti
Appena valutabile	0,1	L'elemento proposto è ritenuto appena valutabile
Non valutabile	0	L'elemento valutato è ritenuto del tutto inadeguato senza buona parte delle prestazioni richieste

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio o sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Nel caso in cui alcune proposte migliorative/integrative presentate dall'offerente siano valutate dalla Commissione, a suo insindacabile giudizio, peggiorative o comunque non migliorative e quindi non accettabili, non si procederà all'esclusione dell'offerente, ma sarà attribuito il coefficiente pari a zero. In caso di aggiudicazione a tale offerente, lo stesso dovrà eseguire l'opera, per quanto riguarda le proposte ritenute non ammissibili, secondo quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara.

In caso di mancata proposta su uno o più elementi concernenti la valutazione tecnica, non saranno attribuiti i relativi punteggi.

La Commissione, comunque, motiverà in ordine alle proposte ritenute non accoglibili.

Se non sarà presentato parte del materiale richiesto di cui all'Offerta tecnica e pertanto non sarà possibile per la Commissione, a suo insindacabile giudizio, effettuare la valutazione degli elementi, sarà attribuito il coefficiente pari a zero ai rispettivi elementi di valutazione.

METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti per ogni sub criterio di valutazione discrezionale, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo-compensatore. Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = n criteri e sub criteri di valutazione

Terminata l'attribuzione di tutti i punteggi discrezionali da parte della commissione, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio o sub criterio nessun

concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio o sub criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Nel caso in cui sia sottoposta una sola offerta non opera la riparametrazione.

La commissione procederà all'attribuzione dei punteggi per ogni criterio e sub criterio

L'offerta tecnica verrà valutata secondo i seguenti criteri:

CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE		Max punti Discrezionali D
	PROPOSTA ORGANIZZATIVA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CHE ILLUSTRI LE MODALITÀ E LE RISORSE UMANE IMPIEGATE	MASSIMO 30 PUNTI Punteggi discrezionali COSÌ SUDDIVISI:
1	Adeguatezza del sistema organizzativo dedicato alla gestione complessiva dell'appalto. Verranno valutati: <ul style="list-style-type: none"> - piano di attuazione del servizio con descrizione delle specifiche modalità operativo/gestionali; - tipo di rapporto di lavoro delle risorse umane di soggetti svantaggiati e disabili che si intendono occupare per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione; - parco macchine per effettuare la pulizia in modo professionale che si mettono a disposizione per l'espletamento del servizio. 	18 punti
2	Modalità di sostituzione del personale in caso di assenze non pianificate;	6 punti
3	Misure organizzative per il miglior raccordo tra la cooperativa affidataria e il servizio competente dell'Amministrazione aggiudicatrice;	6 punti
	ORGANIZZAZIONE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELLE LEGGI N. 381/91, N. 68/99 CON INDICAZIONE DI NUMERO, MONTE ORE, MANSIONI E CONDIZIONI CONTRATTUALI DEI LAVORATORI INSERITI	MASSIMO 20 PUNTI Punteggi discrezionali COSÌ SUDDIVISI:
4	Incidenza occupazionale relativamente ai soggetti svantaggiati e disabili riferito all'attività della cooperativa (numero di persone, mansioni e monte ore lavorativo inteso come ore lavorative di effettivo servizio). A chi avrà l'incidenza occupazionale più elevata verrà assegnato il massimo del punteggio previsto e agli altri un punteggio proporzionalmente inferiore.	7 punti
5	Sistema di autocontrollo e monitoraggio del servizio erogato. Presenze ed adeguatezza del sistema di autocontrollo e verifica del servizio, con particolare attenzione agli aspetti di rilevazione degli standard di qualità delle pulizie ordinarie e periodiche	10 punti
6	Valutazione esperienza ne qualifica della struttura dedicata all'inserimento: <ul style="list-style-type: none"> - almeno un operatore sociale diplomato dedicato agli inserimenti sociali; - almeno un operatore sociale laureato dedicato agli 	1 punti 2 punti

	<p>inserimenti sociali.</p> <p>I punteggi previsti per le due opzioni sopra indicate sono cumulabili. Ai fini di assegnazione del punteggio, in caso di raggruppamenti temporanei, costituiti o costituendi, il requisito di cui sopra deve essere posseduto da ogni singola cooperativa raggruppata.</p>	
	RADICAMENTO COSTANTE NEL TERRITORIO NEL QUALE VIENE REALIZZATO IL PROGETTO E LEGAME ORGANICO CON LA COMUNITA' LOCALE DI APPARTENENZA FINALIZZATO ALLA COSTRUZIONE DI RAPPORTI DI PROSSIMITA' CON I CITTADINI, CON I GRUPPI SOCIALI E CON LE ISTITUZIONI	MASSIMO 20 PUNTI COSI' SUDDIVISI
7	Rapporto del concorrente con il territorio nel quale viene realizzato il progetto inteso anche come esplicitazione delle singole sinergie già sviluppate in collaborazione con il tessuto sociale locale e con altri Enti Locali e AUSL	8 punti
8	Presenza di persone in condizioni di svantaggio che risiedono nel Comune di Casina impiegate per l'esecuzione del servizio presso la Cooperativa	7 punti
9	Messa a disposizione di una struttura debitamente attrezzata posizionata ad una distanza non superiore a km. 30 dalla sede municipale, per il ricovero delle attrezzature e dei prodotti necessari all'espletamento del servizio	5 punti

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA MAX 30 PUNTI

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula con interpolazione lineare**

$$C_i = \frac{A_i}{A_{max}} * 10$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale sull'importo a base d'asta del concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso percentuale sull'importo a base d'asta più conveniente

METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DEFINITIVO

I punteggi definitivi verranno attribuiti ad ogni concorrente procedendo alla somma del punteggio ottenuto dall'offerta tecnica e del punteggio ottenuto dall'offerta economica.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio definitivo più alto.